

Come ottenere subito i rimborsi fiscali (terza parte)

di **Maurizio Villani**

Pubblicato il 16 gennaio 2005

GUIDA DEL CONTRIBUENTE

AVV. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce

componente del Consiglio dell'Unione Nazionale

delle Camere degli Avvocati Tributaristi

www.studiotributariovillani.it -

e-mail

avvocato@studiotributariovillani.it

CAPITOLO QUARTO

LE RICHIESTE DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente nella richiesta di rimborso deve stare **attento** a chiedere, **oltre** la maggiore imposta pagata in più, **anche**:

- **gli interessi moratori;**
- **l'anatocismo** (art. 1283 c.c.);
- **il maggior danno da svalutazione monetaria** (art. 1224, comma secondo, c.c.);

- **le spese del giudizio** (art. 15 D.Lgs. n. 546/92).

A) GLI INTERESSI MORATORI.

Innanzitutto, occorre precisare che, ultimamente, la **Corte di Cassazione, Sezione Tributaria**, con la condivisibile e corretta **sentenza n. 2087 del 04/02/2004**, ha precisato, sia pure indirettamente, come principio avente una **valenza generale**, che gli interessi dovuti per il ritardato rimborso di tributi non dovuti hanno carattere **moratorio**.

La suddetta qualificazione è importante per quanto riguarda, come diremo meglio in seguito, la **tassabilità** degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 7, del nuovo TUIR, per cui è applicabile il principio di **cassa** e non di competenza.

Per quanto riguarda le **percentuali** degli interessi moratori, occorre distinguere, grosso modo, due periodi storici:

1) sino al 30 giugno 2003:

Vedi Tabella

- TABELLA DI RIFERIMENTO -

| Anno | Interessi semestre (escluso il primo e l'ultimo) | Interessi annui | Normativa di riferimento |
|------|--|-----------------|-------------------------------------|
|------|--|-----------------|-------------------------------------|

| | | | |
|------|------|----|---|
| 2002 | 2,5% | 5% | Percentuali del 2,5% a decorrere dal 01/01/1997 ex art. 3, comma 141, Legge n. 662 del 23/12/1996. |
| 2001 | 2,5% | 5% | |
| 2000 | 2,5% | 5% | |
| 1999 | 2,5% | 5% | |
| 1998 | 2,5% | 5% | |
| 1997 | 2,5% | 5% | |
| 1996 | 3% | 6% | Percentuali del 3% a decorrere dal 01/01/1994 ex art. 13, comma 1, del D.L. n. 557 del 30/12/1993. |
| 1995 | 3% | 6% | |
| 1994 | 3% | 6% | |
| 1993 | 4,5% | 9% | Percentuali del 4,5% a decorrere dal 01/01/1988 ex. Art. 7, comma 3, Legge 11/03/1988 n. 67. |
| 1992 | 4,5% | 9% | |
| 1991 | 4,5% | 9% | |
| 1990 | 4,5% | 9% | |
| 1989 | 4,5% | 9% | |
| 1988 | 4,5% | 9% | |

2) a decorrere, invece, dal 1° luglio 2003: Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/06/2003 (in G.U. n. 149 del 30 giugno 2003) ha stabilito che:

- gli interessi per ritardato **rimborso** di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti rispettivamente dagli artt. 44 e 44-bis DPR n. 602/73, sono dovuti **annualmente** nella misura del **2,75%** e **semestralmente** nella misura dell'**1,375%**;
- gli interessi per ritardata **iscrizione a ruolo**, previsti dall'art. 20 DPR n. 602/73, sono dovuti **annualmente** nella misura del **2,75%**, per i ruoli resi esecutivi dall'**01/07/2003**;
- gli interessi per **dilazione del pagamento**, previsti dall'art. 21 DPR n. 602/73, sono dovuti **annualmente** nella misura del **4%**, per le dilazioni concesse a decorrere dall'**01/07/2003**;
- gli interessi per la **sospensione amministrativa della riscossione**, previsti dall'art. 39 DPR n. 602/73, sono dovuti **annualmente** nella misura del **5%**, sempre a decorrere dall'**01/07/2003**.

A questo punto, però, c'è da rilevare una clamorosa "**svista**" contenuta nelle istruzioni delle dichiarazioni annuali, **modelli IVA 2004** e **UNICO 2004**, che confermavano la vecchia misura degli interessi al **6%** sui pagamenti a rate delle imposte.

A seguito di una precisa **interrogazione parlamentare**, presentata dal vice presidente della Commissione Finanze della Camera, **On. Maurizio Leo**, il Governo, però, con la risposta del **05 maggio 2004**, tramite il sottosegretario all'Economia, **Manlio Contento**, ha confermato, **assurdamente**, la suddetta percentuale del **6%**.

Secondo il Governo, infatti, la misura del **4%** riguarda **soltanto** le dilazioni di pagamento concesse dall'ufficio, su **richiesta** del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso (art. 19, comma primo, DPR n. 602 cit.), mentre la più alta percentuale del **6%** è, invece, applicabile nel diverso caso di **versamento rateale** delle imposte di cui all'art. 20 DPR n. 602 cit., che **non** riguarda il pagamento conseguente ad iscrizione a ruolo ma concerne la generale facoltà attribuita ai contribuenti in sede di **adempimento spontaneo** degli obblighi di versamento delle imposte in **autotassazione**.

Infine, il Dipartimento per le politiche fiscali e l'Agenzia delle Entrate hanno comunicato che qualora si intendesse, mediante un'apposita disposizione normativa, intervenire per **ridurre** il tasso di interesse del **6%** che, nell'attuale contesto dei mercati finanziari potrebbe essere

considerato effettivamente **elevato**, le istruzioni alla modulistica dichiarativa, redatte in applicazione della disciplina di riferimento, potranno essere opportunamente **modificate**.

Oggi, quindi, in attesa di **una necessaria modifica legislativa** o in attesa che qualche Commissione tributaria **rimetta gli atti alla Corte Costituzionale per palese iniquità e disuguaglianza**, assistiamo a questo **assurdo fenomeno** che, mentre **il fisco**, a far data dall'01/07/2003, **rimborso** con gli interessi semestrali **dell'1,375% escludendo**, peraltro, il **primo semestre** solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione ed **il semestre** in cui emette l'ordinativo di pagamento del rimborso (**art. 44-bis DPR n. 602/73**), **in pratica azzerando un anno di interessi dovuti al contribuente, invece, lo stesso fisco**, per i pagamenti **dilazionati**, pretende dai contribuenti **il 6% annuo da subito**, senza alcuno sconto temporale.

In attesa, ripeto, che si corregga tale "**disallineamento**", c'è, però, da precisare che, secondo me, il fisco **sbaglia** a pagare tutti gli interessi al 2,75% annuo, **indipendentemente** dal periodo storico di riferimento, perché l'art. 1 del succitato D.M. del 27/06/2003 stabilisce **tassativamente** la **nuova** decorrenza del **2,75% annuo soltanto** a decorrere dal **1° luglio 2003**.

Ciò significa che **il calcolo** degli interessi maturati **prima** deve essere fatto in base alle **vecchie percentuali**, come indicate in precedenza nella **Tabella di Riferimento**, ed il contribuente deve stare **attento** a ciò e **pretendere**, anche in via giudiziaria, **il corretto calcolo degli interessi moratori**.

Infine, l'ultimo problema riguarda la **tassabilità** dei suddetti interessi.

Infatti, delle due l'una:

- o come interessi **moratori**, così come correttamente qualificati dalla citata sentenza n. 2087 del 04/02/2004, gli stessi devono essere dichiarati per **cassa**, ai sensi e per gli effetti dell'art. **109, comma 7, del nuovo TUIR**;

- oppure, per evitare possibili eccezioni di **incostituzionalità** per il diverso criterio di tassazione (cassa e competenza) tra interessi moratori di natura commerciale ed interessi per

ritardato rimborso di tributi non dovuti, è **necessario** intervenire, anche in questo caso, **a livello normativo**, facendo un esplicito riferimento anche a questo tipo di interessi da inserire nel più volte citato art. 109, comma 7, del nuovo TUIR (DPR n. 917 del 22/12/1986, modificato dall'01/01/2004 dal D.Lgs. n. 344 del 12/12/2003).

B) L'ANATOCISMO.

L'art. 1283 c.c. testualmente dispone : «In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi ».

La Corte di Cassazione, già con l'importante sentenza n. 552 del 22/01/1999 della Sezione I civile, aveva ritenuto applicabile il suddetto istituto giuridico anche in tema di rimborsi fiscali.

Si è ormai chiarito, infatti, che la presenza della **Pubblica Amministrazione**, in qualità di creditore o debitore, **non** altera la struttura del rapporto obbligatorio, in quanto le correlative posizioni di debito e di credito, nonostante tale particolarità, vengono a porsi, sul piano del diritto sostanziale, **in termini paritari**, anche quando il rapporto abbia avuto origine da una fattispecie regolata dal diritto pubblico.

Anche in tal caso, pertanto, continua il ragionamento dei giudici di legittimità, l'obbligazione è assoggettata, per ciò che concerne gli aspetti di diritto sostanziale, alla disciplina di diritto comune contenuta nel codice civile, **al pari di quelle che intercorrono tra soggetti privati**, salvo le specifiche ed espresse deroghe previste dal diritto positivo.

L'applicabilità, nel caso di specie, dell'**art. 1283 c.c.**, che consente la capitalizzazione degli interessi, sia pure entro limiti ben precisi, **non** può, quindi, essere pregiudizialmente **esclusa** posto che, in generale, le norme fiscali che regolano il rimborso delle imposte versate in eccesso **nulla prevedono** a tale riguardo e che, per quanto si è in precedenza detto, la disciplina delle obbligazioni tributarie, come di ogni altra obbligazione che trovi fondamento in "fatti", regolati dal diritto pubblico, **deve** essere ricavata, per quegli aspetti che non sono specificamente

disciplinati dalle norme speciali, nelle precise disposizioni contenute nel **primo titolo del quarto libro del codice civile** (dove, appunto, è collocato il più volte citato **art. 1283**).

Nello stesso senso, nel corso degli anni, si è più volte pronunciata la **Corte di Cassazione**, con le seguenti sentenze:

- **Sezione I civile, sentenza n. 9273 del 03/09/1999;**

- **Sezione I civile, sentenza n. 2079 del 23/02/2000;**

- **Sezione I civile, sentenza n. 2081 del 23/02/2000;**

- **Sezione Tributaria, sentenza n. 12060 dell'01/07/2004;**

- **Sezione Tributaria, sentenza n. 5790 del 19/04/2001, e Corte di Cassazione, a Sezioni Unite civili**, dove, peraltro, è stato precisato che per giustificare gli interessi, secondo gli artt. 1224 e 1282, è sufficiente che il credito sia **liquido ed esigibile**, non essendo, altresì, necessario che il credito sia anche definitivamente accertato (**Corte di Cassazione, sentenze n. 11786 dell'11/12/1990 e n. 3944 del 21/04/1999**);

- **Sezione Tributaria, sentenze n. 14002 del 22/09/2003 e n. 12043 dell'01/07/2004**. Oltretutto, **la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con l'importante sentenza n. 14274 del 04/10/2002, e con la sentenza n. 11483 del 21/12/1996**, ha precisato che **alla giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie** appartiene non solo la cognizione dell'obbligazione principale e di quella concernente la corresponsione degli interessi, anche **anatocistici**, ma, altresì, la cognizione della domanda diretta ad ottenere il **risarcimento del danno da svalutazione monetaria** sulla somma indebitamente versata e trattenuta, come diremo meglio in seguito.

Infatti, tale **giudice tributario ha gli stessi poteri istruttori del giudice civile** per l'accertamento e la valutazione del rapporto, considerata **l'inesistenza**, tra le norme che disciplinano la giurisdizione delle Commissioni tributarie, di una disposizione analoga a quelle (art. 30, secondo comma, del R.D. n. 1054 del 26/06/1924; art. 7, terzo comma, della Legge n.

1034 del 06/12/1971) che, fino all'entrata in vigore dell'art. 35 del D.Lgs. n. 80 del 31/03/1998 (successivamente riformulato dall'art. 7 della Legge n. 205 del 21/07/2000), riservavano, in caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al giudice ordinario le questioni concernenti i cosiddetti "diritti patrimoniali consequenziali" (**Corte di Cassazione, a Sezione Unite, sentenza n. 8277 del 10/10/1994**).

Oltretutto, con il nuovo processo tributario, le Commissioni tributarie sono competenti, tra le altre materie, anche per "**gli interessi e ogni altro accessorio**" (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992).

Infine, è opportuno rammentare che la condanna al pagamento di interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per **almeno sei mesi** dalla data della domanda **specificamente** rivolta ad ottenere il pagamento di quegli interessi, che gli interessi già scaduti, ormai trasformati in capitale, andranno a produrre (in tal senso, **Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 12043 dell'01/07/2004, e Corte di Cassazione, Sezione civile, sentenza n. 10156/98**).

C) IL MAGGIORE DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA.

L'art. 1224, comma secondo, c.c. stabilisce tassativamente che: "Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento.

Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori".

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 11120 del 16/07/2003, riprendendo altri precedenti della stessa Corte (**Cassazione n. 9518/99 ed a Sezioni Unite n. 2368/86**) ha precisato, a tal riguardo, che, nelle obbligazioni pecuniarie, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione del succitato art. 1224, comma secondo, c.c., solo il riconoscimento in favore del creditore, **oltre** gli interessi, anche del **maggior danno** che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora. Quanto sopra nei limiti in cui il creditore medesimo, **con lo specifico atto di messa in mora, deduca**

e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli **effetti economici depauperativi** che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro.

In particolare, e sempre nei limiti degli elementi forniti dal danneggiato, il suddetto principio può comportare, in favore del creditore esercente attività imprenditoriale, la considerazione del mancato impiego del denaro nel ciclo produttivo ovvero **della necessità di avvalersi del prestito bancario**, e quindi il calcolo forfettario del danno in questione, rispettivamente, alla luce dei proventi medi dell'attività imprenditoriale o del costo del prestito bancario.

Quanto sopra, peraltro, è stato ribadito dalla stessa **Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 2087 del 04/02/2004**, secondo cui, in **assenza** di espressa previsione in senso contrario da parte del legislatore, la disciplina degli interessi moratori contenuta in leggi speciali **non** è, di per sé, astrattamente **incompatibile** con il risarcimento del maggior danno, ai sensi del citato art. 1224, comma secondo, c.c., comportando soltanto il mutamento del parametro di riferimento, alla stregua del quale operare l'accertamento e la conseguente liquidazione.

Con la suddetta importante sentenza, infatti, i giudici di legittimità hanno sostanzialmente stabilito i seguenti principi.

a) Il limite posto dalla norma, come quello analogamente previsto da norme speciali che fissano in misura predeterminata gli interessi, si sostanzia in ciò che **entro quel limite il creditore è esonerato dal** fornire la prova del danno subito, ma **non è privato** del diritto di **chiedere e dimostrare** il maggior danno, ove esistente. E poiché la finalità della predeterminazione del tasso di interesse è la stessa, qualunque sia il parametro cui altre norme ancorano il limite entro il quale il creditore non ha l'obbligo di provare il danno, ne consegue che la deroga operata dalla norma speciale rispetto all'art. 1224 c.c. riguarda **soltanto** il tasso di interessi, poiché **nulla** induce a ritenere che quelle norme abbiano inteso incidere tanto profondamente sul regime, vigente in materia, da **sacrificare** (ingiustificatamente) la tutela giudiziaria del **maggior danno** a favore del creditore (in tal senso, **anche la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 2415 del 07/04/1986, n. 1345/86, n. 1346/86 e n. 1533/1987**).

b) Se regola generale in materia di obbligazioni è il diritto del creditore al pagamento degli interessi **moratori, nonché al risarcimento dell'eventuale maggior danno, così come inequivocabilmente** risulta dall'art. 1224 c.c., è **l'eccezione**, cioè l'eventuale **non risarcibilità** del danno ulteriore, che **deve** essere eventualmente ed **espressamente** prevista

dal legislatore, e **non il contrario**.

E del resto che così sia è dimostrato dal fatto che quando il **legislatore**, dopo aver previsto il pagamento di interessi moratori ad un tasso maggiore di quello determinato dall'art. 1224, ha ritenuto di contenere in quel limite il risarcimento del danno da ritardato pagamento, **escludendo** l'applicabilità dell'art. 1224, comma secondo, c.c., ciò lo ha disposto **espressamente**, come nel caso di cui all'art. 35, comma terzo, del DPR n. 1063 del 16/07/1962 (**Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici**).

c) In definitiva, **in assenza di espressa previsione in senso contrario da parte del legislatore**, la disciplina degli interessi **moratori**, contenuta in leggi speciali (quale quelle fiscali), **non** è di per sé astrattamente **incompatibile** con il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, c.c., comportando **soltanto** il mutamento del parametro di riferimento, alla stregua del quale operare l'accertamento e la conseguente liquidazione.

Ai suddetti **corretti e condivisibili** principi si sono adeguate anche le Commissioni Tributarie di **merito**, tra le quali ricordiamo, a puro titolo di **esempio**, peraltro non esaustivo:

- Commissione Tributaria Regionale della **Lombardia**, Sezione Seconda, con la sentenza n. 39 del 22/03/2001;

- Commissione Tributaria Regionale della **Puglia - Sezione staccata di Lecce** -, con la sentenza n. 127/24/03 del 05/06/2003;

- Commissione Tributaria Provinciale di **Lecce - Sezione 8** -, con la sentenza n. 66/08/04 del 23/06/2004, depositata in segreteria il 29/09/2004 (**R.G.n. 1540/03**);

- Commissione Tributaria Provinciale di **Lecce - Sezione 4** -, con la sentenza n. 85/4/04 dell'08/07/2004, depositata in segreteria il 26/10/2004 (**R.G.n. 1739/03**), che ha condannato il **Comune di Lecce** per un ritardato rimborso ICI, perché tutti i suddetti principi sono applicabili anche nelle controversie tributarie contro gli **Enti locali**.

D) LE RICHIESTE DA FARE ANCHE NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA.

Le richieste di condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici e del risarcimento danni per svalutazione monetaria possono essere fatte, **per la prima volta**, anche in occasione del **giudizio di ottemperanza**, di cui all'art. 70 D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 (che tratteremo più diffusamente nel successivo capitolo quinto).

Questo importante principio è stato, correttamente, enunciato dalla **Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Sezione XIX -**, con l'**interessante e condivisibile sentenza n. 166 del 22/03/2000** e dalla **Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo**, con la **sentenza n. 40 del 02/04/2001**.

I giudici romani, infatti, hanno precisato che il problema dei poteri del giudice nel giudizio di ottemperanza ha costituito oggetto di approfondita analisi da parte della **giurisdizione amministrativa** ed è, ormai, **consolidato** l'indirizzo che attribuisce a tale giudice il potere di adottare tutte le statuizioni che si presentano **adeguate** al raggiungimento del fine.

In definitiva, è ormai "**ius receptum**" che in sede di giudizio di ottemperanza i giudici (anche tributari) possono e devono adottare statuizioni analoghe a quelle che potrebbero emettersi in un nuovo giudizio di cognizione (in tal senso, **Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, sentenza n. 376 del 30/06/1999; Consiglio di Stato, decisioni n. 2023 del 29/11/1999; n. 1780 dell'11/12/1998; n. 1868 del 19/12/1997**).

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

